

Anna Restelli*

Dalle scuole speciali all'inclusione: il cambiamento culturale della normativa italiana

La svolta degli anni 70

Per ripercorrere la storia recente sulla cultura della diversità basterebbe fare una analisi del lessico usato dalla normativa italiana dai: “**minorati**” ai “**diversamente abili**” scorre un pensiero che va dalla separazione sociale all'inclusione.

Nella scuola italiana questo cambiamento ha inizio con la Legge 517 del 1977 che stabilisce il diritto degli alunni con disabilità a frequentare le scuole comuni e introduce modalità organizzative per rendere effettivo questo diritto.

Se con questa innovazione normativa le scuole speciali non vengono chiuse, si afferma però una nuova filosofia dell'integrazione; anche nel dibattito sociale si diffonde il principio del sostegno a favore degli alunni portatori di handicap per l'attuazione della pari dignità sociale sancita dall'articolo 3 della Costituzione e del diritto universale all'istruzione sancito dall' articolo 34.

In realtà l'articolo 38 della stessa Costituzione specifica che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale», ma rispetto a questa visione, che di fatto separa, negli anni 70 si sostiene il diritto all'integrazione scolastica e sociale di quelli che vengono ancora considerati come mancanti o disabili, cioè non abili in qualcosa.

La Legge 104 e la politica per l'handicap

Nel 1992 viene approvata la legge 104: “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che diventa il punto di riferimento normativo fondamentale per la disabilità. La Legge ribadisce il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento essenziale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo e prevedendo interventi riabilitativi. L'integrazione scolastica, si esplica in un percorso for-

* Membro del Comitato scientifico dell'OPPI.

mativo individualizzato, al quale partecipano più soggetti istituzionali. Il **Profilo Dinamico Funzionale** e il **Piano Educativo Individualizzato** (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica, delle famiglie, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e dei servizi sociali. Si ribadisce l'importante previsione della loro verifica in itinere affinché i profili dinamici e i piani educativi risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno. Sulla base del P.E.I., i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano i progetti personalizzati: questa modalità sovverte l'impianto tradizionale della scuola e introduce **l'individualizzazione** nella relazione apprendimento-insegnamento.

La valorizzazione della diversità

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2006): tale ratifica vincola l'Italia a uniformarsi emanando norme ispirate ai principi espressi. Ciò che caratterizza la Convenzione ONU è di avere superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il "modello sociale della disabilità" e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie. Ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità e individuare nel contesto culturale e sociale un fattore determinante per offrire opportunità che consentano di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia sviluppando la propria personalità sino alle massime potenzialità significa **porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente alla vita sociale**.

Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF). Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute con i fattori contestuali cioè le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF prende in considerazione i molteplici aspetti della persona mettendo in relazione la condizione di salute e il suo contesto: la disabilità diventa dunque **una condizione di salute in un ambiente favorevole** sta dunque a quest'ultimo eliminare le barriere e mettere in atto dei facilitatori che favoriscano la partecipazione della persona alla vita sociale.

4. Dall'integrazione all'inclusione

Nel dicembre 2012 esce la direttiva ministeriale BES e la successiva Circolare n. 8/2013 che introducono la definizione di **Bisogno Educativo Speciale** accomunando tutte le tipologie di difficoltà di apprendimento dal DVA ai DSA alle difficoltà di ordine sociale e culturale e promuovono **l'inclusione** come concetto che elimina la differenziazione tra persone con e senza disabilità ma considerano tutti persone con diversi bisogni. Inoltre supporta l'idea che i bisogni educativi possano cambiare, nel corso di vita, sia in relazione alle fasi di sviluppo di una determinata problematica o menomazione, sia in relazione all'incontro con contesti più o meno favorevoli: non esistono perciò disabilità o disfunzionamenti permanenti.

In quest'ottica il focus viene posto sul contesto, sul gruppo che con un lavoro cooperativo costruisce percorsi differenziati ricchi di proposte per assecondare tutti gli stili di apprendimento.

Viene introdotto il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** riferito a tutti gli alunni con BES della classe come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La nuova normativa crea anche un'organizzazione di supporto, sia a livello territoriale sia di ciascuna istituzione scolastica, e promuove la formazione dei dirigenti e dei docenti sulla didattica inclusiva come elemento essenziale per il rinnovamento messo in atto.

Vengono costituiti i **Centri Territoriali di Supporto (CTS)** con il compito di fornire alle scuole informazione, formazione e consulenza, elaborare un Piano Annuale di Intervento e promuovere intese territoriali per l'inclusione.

Per ogni singola istituzione scolastica è prevista la costituzione di un **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)** composto da insegnanti, funzioni strumentali, esperti per la rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola, la raccolta e documentazione degli interventi didattici posti in essere, il confronto sui casi, la consulenza ai colleghi sulle strategie di gestione delle classi, la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola.

Il GLI elabora entro il mese di giugno di ogni anno scolastico il **Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)** che deve contenere un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulare un'ipotesi globale di utilizzo delle risorse per incrementare il livello di inclusività della scuola nell'anno successivo.

Il Piano dell'Offerta Formativa dovrà di conseguenza contenere un concreto impegno programmatico per l'inclusione basato su un'attenta lettura della situazione e su obiettivi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare,

nella gestione delle classi, nell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, nella gestione degli interventi e del personale di sostegno e, infine, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

5. Una normativa d'avanguardia per una pratica differme

Il 10 febbraio 2016 il Miur viene premiato a Vienna per l'innovativa normativa sull'integrazione del nostro Paese dal "Progetto Zero" organismo internazionale che ha l'obiettivo di realizzare un mondo con "zero barriere" con la seguente motivazione: *«Esemplare nelle aree dell'innovazione, dei risultati e della trasferibilità, la Legge quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità è eccezionale in quanto essa non soltanto prescrive che tutti gli alunni debbano essere inclusi nelle scuole di tutti gli ordini e grado (incluse le Università), sia pubbliche che private, e partecipare pienamente alla vita scolastica, ma soprattutto perché essa è stata applicata in tutto il Paese, che registra pertanto il più alto livello di inclusione delle persone con disabilità nelle classi ordinarie, e gode di un convinto consenso alla piena inclusione a livello nazionale».*

Se l'innovazione normativa ha promosso l'inclusione sociale delle persone ora definite "diversamente abili" riconoscendo ad essi un **progetto di vita**, nella realtà scolastica italiana questo cambiamento culturale ha preso piede in modo diversificato. Ci sono realtà eccellenti di scuole che sanno costruire relazioni con gli enti territoriali, fornire progetti integrati e innovazione didattica, ma spesso viene messo in atto un nuovo stigma con la delega completa all'insegnante di sostegno dell'alunno con DVA.

Una fotografia dello stato poco soddisfacente della realizzazione dell'inclusione nella scuola italiana è illustrato dal rapporto *Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte* (2011)¹. Il Rapporto segnala che troppo spesso il percorso d'integrazione è l'esito di un iter burocratico che traduce meccanicamente certificazioni di disabilità in ore di sostegno, senza una vera lettura dei bisogni dei ragazzi da parte delle scuole, parla inoltre dell'eccessiva mobilità e della mancanza di preparazione specifica degli insegnanti di sostegno, dello scollamento tra scuola e mercato del lavoro, dell'insufficiente cooperazione tra la scuola e gli altri attori chiamati a lavorare per il successo dei processi d'integrazione (famiglie, servizi sanitari e sociali) e propone un modello più efficiente e flessibile di quello attuale che preveda il superamento della "coppia indissolubile" alunno-insegnante di sostegno e la formazione generalizzata di tutti gli insegnanti curricolari affiancati da figure specializzate in relazione ai diversi tipi di bisogni speciali.

Nella consapevolezza di questi limiti strutturali, la riforma della "Buona

¹ Cfr. ASSOCIAZIONE TREEELLE, CARITAS ITALIANA, FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI, *Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte*, Trento, Erickson, 2011.

Scuola” (legge 107/2015) prevede una delega legislativa, in corso di definizione, volta a migliorare ulteriormente la qualità dell’inclusione scolastica. La discussione in atto sulle innovazioni da introdurre è un ulteriore tentativo di perfezionamento normativo. L’esperienza ormai più che trentennale dimostra però che delle buone leggi non bastano a modificare il tessuto sociale e le pratiche didattiche consolidate, perciò in conclusione possiamo affermare che né la normativa, né la disponibilità degli insegnanti potranno risolvere il problema ma solo il diffondersi di una cultura che valorizzi la diversità in ogni ambiente (e non solo a scuola) favorirà la vera inclusione e la realizzazione per tutti gli esseri umani, disabili o no, del proprio singolare progetto di vita.